

DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI**QUINTO GRUPPO**

Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un quinto gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa.

Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale www.ruir.it.

Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.

Art. 2, lett. z) - Responsabile dell'attività d'intermediazione

1. Nella definizione di “responsabile dell'attività di intermediazione” può essere ricompreso un soggetto che, pur non avendo la qualifica di dirigente, svolga funzioni direttive?

L'art. 2, lett. z), del Regolamento definisce come responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte nel registro colui al quale, nell'ambito della dirigenza, sono attribuiti poteri decisionali e che esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.

Relativamente alla nozione di “dirigenza”, essa va intesa con riferimento all'effettivo svolgimento di mansioni direttive: possono pertanto assumere la qualifica di responsabile anche soggetti ai quali, indipendentemente dall'inquadramento nell'organico, siano state attribuite dai competenti organi della società mansioni direttive.

Articolo 21- Formazione professionale

1. E' possibile considerare, nel calcolo delle ore di formazione necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro, quelle erogate a partire dal 1° gennaio 2006 nel caso in cui la formazione abbia affrontato le materie previste dal Regolamento e sia stato sostenuto un test di verifica documentabile?

Come precisato nel secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell'emanazione delle disposizioni dell'Autorità, non sono valutabili in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi.

Qualora, tuttavia, in via autonoma le imprese e/o gli intermediari abbiano erogato una formazione pienamente rispondente a tutti i requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, del Regolamento, certificata con data anteriore alla data di emanazione del Regolamento, tale formazione potrà essere fatta valere. Non è pertanto ammesso l'adeguamento *ex post* di una formazione impartita in modo non conforme alle previsioni del Regolamento.

Articolo 42 – Addetti operanti all'interno

1. Quale è il termine per effettuare l'attività di prima formazione ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del Regolamento? E quello entro il quale deve essere effettuato il successivo primo aggiornamento annuale?

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Regolamento il termine previsto per la prima formazione è il 30 settembre 2007; relativamente al primo aggiornamento professionale o successivo si

ritiene che lo stesso potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2008, al fine di consentire per il maggior numero di intermediari possibile l'allineamento di tale tempistica con quella prevista per la reportistica annuale a cui le imprese sono tenute in base all'art. 40.

Artt. 67 e 70 – Regime transitorio

1. Può un soggetto che verrà iscritto nella sezione E del registro entro il 31 dicembre 2006 presentare, entro il 31 marzo 2007, domanda per l'iscrizione nelle sezioni A o B in forza dei titoli equipollenti? Come si deve comportare chi intenda continuare a svolgere l'attività in E e mantenere il requisito di professionalità conseguito in forza dei titoli equipollenti ai fini di un successivo passaggio dalla sezione E alle sezioni A o B?

Il soggetto per cui viene presentata domanda di iscrizione in E e che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i titoli equipollenti può presentare entro il 31 marzo 2007 la domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'art. 67 del Regolamento, utilizzando i modelli 8H o 8L.

Se il soggetto intende solo conseguire il requisito di professionalità, senza esercitare per il momento le attività proprie delle sezioni A o B, in quanto interessato a svolgere l'attività di cui alla Sezione E, dovrà dare espressamente indicazione di tale circostanza nei citati modelli di domanda. Resta salva la facoltà di contemporaneo esercizio delle attività di cui alle sezioni A ed E nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento.

Questa Autorità rilascerà all'interessato per il quale sia riconosciuto il possesso dei titoli equipollenti specifiche attestazioni del requisito di professionalità da far valere nel caso di un successivo passaggio alle sezioni A o B.

Articolo 69 - Iscrizione delle banche

1. Ove la banca che richieda l'iscrizione nella sezione D del registro disponga solo del numero di iscrizione all'albo delle banche e sia sprovvista del numero del provvedimento di autorizzazione ovvero della relativa data di rilascio, come deve essere redatta la richiesta, considerando che gli spazi da compilare sono già predisposti?

In tali fattispecie, l'interessato potrà modificare i dati sul modello cartaceo, prescindendo dagli spazi predisposti; si precisa che il modulo compilabile per via telematica pubblicato sul sito è già stato modificato per consentire l'inserimento dei dati stessi.

Articolo 73, comma 2

1. Qual'è il termine per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento dei soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3?

Ai sensi dell'art. 73, comma 2, il termine per l'adeguamento alle previsioni del Regolamento è fissato al 30 giugno 2007; di conseguenza, relativamente agli obblighi di iscrizione nel registro, il termine si intenderà rispettato qualora la domanda sia inoltrata entro il 30 giugno. Resta fermo il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità.

Tassa di concessione governativa

1. L'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – , nel manifestarsi favorevole al pagamento cumulativo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nella sezione E nel caso di diverse migliaia di collaboratori, ha tuttavia chiesto il benestare dell'ISVAP all'effettuazione del pagamento secondo dette modalità. E' possibile per l'ISVAP questa modalità di pagamento ?

Per quanto di competenza dell'ISVAP, non sussistono elementi ostativi ad effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa con le prospettate modalità, a condizione che sia comunque possibile ricondurre il pagamento effettuato al singolo soggetto di cui si richiede l'iscrizione. La società che richiede l'iscrizione è tenuta a conservare, per successivi controlli da parte dell'ISVAP, l'elenco dei soggetti ai quali si riferisce il versamento.

Roma, 20 dicembre 2006